



**Comune di Figino Serenza**  
**Provincia di Como**

***REGOLAMENTO***  
***DI POLIZIA MORTUARIA***

IN VIGORE DAL 01/01/2021

## **AGGIORNATO CON:**

- *D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*
- *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*
- *D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile";*
- *D.P.C.M. 26 maggio 2000;*
- *Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";*
- *Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;*
- *Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;*
- *D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";*
- *Legge 1 agosto 2002, n. 166 (art.28);*
- *Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";*
- *Delibera della Giunta Regionale della Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: "Attuazione del regolamento Regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art, 32), dei modelli regionali (artt. 13-14-30-36-37-39-40 comma 6) nonché' delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4";*
- *Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6.6;*
- *Regolamento Regionale 06 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004";*
- *Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";*
- *Legge Regionale 28 novembre 2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della L.R. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);*
- *Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre'".*

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1 – Oggetto .....	6
Articolo 2 – Competenze .....	6
Articolo 3 – Responsabilità .....	6
Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.....	6
TITOLO II – CIMITERI .....	8
Art. 5 – Elenco cimiteri.....	8
Art. 6 – Disposizioni generali – Vigilanza.....	8
Art. 7 – Ammissione nel cimitero .....	8
Art. 8 – Piano Cimiteriale .....	8
TITOLO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI .....	9
Art. 9 – Deposito di osservazione ed obitorio .....	9
TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI .....	10
Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso .....	10
Art. 11 – Esercizio del servizio di trasporti funebri .....	10
Art. 12 – Orario dei trasporti e dei funerali.....	10
Art. 13 – Norme generali per i trasporti .....	10
Art. 14 – Verifica e chiusura feretri.....	11
Art. 15 – Fornitura gratuita di feretri .....	11
Art. 16 – Riti religiosi e civili .....	11
Art. 17 – Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale.....	11
Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	12
Art. 19 – Trasporto di ceneri e resti ossei .....	12
TITOLO V – INUMAZIONE .....	13
Art. 20 – Inumazione.....	13
Art. 21 – Campi di inumazione.....	13
Art. 22 – Scavo della fossa .....	13
Art. 23 – Dimensioni e disposizioni delle fosse .....	13
Art. 24 – Modalità d’uso delle fosse.....	13
Art. 25 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione.....	13
Art. 26 – Ornamento con fiori e piante .....	14
Art. 27 – Scadenza della sepoltura .....	14
TITOLO VI - ESUMAZIONI.....	15
Art. 28 – Esumazioni ordinarie.....	15

Art. 29 – Esumazioni straordinarie .....	15
TITOLO VII – TUMULAZIONI .....	16
Art. 30 – Sepolture a tumulazione.....	16
Art. 31 – Ornamento con fiori e piante .....	16
Art. 32 – Scadenza della concessione .....	16
TITOLO VIII - ESTUMULAZIONI.....	17
Art. 33 – Estumulazioni ordinarie .....	17
Art. 34 – Divieto di apportare riduzioni .....	17
Art. 35 – Estumulazioni straordinarie.....	17
TITOLO IX – DISPOSIZIONI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	18
Art. 36 – Disposizioni generali .....	18
Art. 37 – Oggetti da recuperare .....	18
Art. 38 – Recupero materiali.....	18
TITOLO X – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDO .....	20
Art. 39 – Cremazione.....	20
Art. 40 – Urne cinerarie .....	20
Art. 41 – Affidamento dell’urna cineraria.....	21
Art. 42 – Dispersione delle ceneri.....	21
TITOLO XI – CONCESSIONI.....	22
Art. 43 – Tipi e durata delle concessioni .....	22
Art. 44 – Atto di concessione.....	22
Art. 45 – Pagamento della concessione - Cauzione .....	22
Art. 46 – Doveri dei concessionari.....	22
Art. 47 – Decorrenza della concessione e rinnovi.....	22
Art. 48 – Scadenza della concessione .....	23
TITOLO XII - TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA.....	24
Art. 49 – Concessione dell` area.....	24
Art. 50 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.....	24
Art. 51 – Modalità per la presentazione della domanda di costruzione .....	24
Art. 52 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori .....	24
Art. 53 – Diritti d’uso della sepoltura. ....	24
Art. 54 – Ossari, cinerari .....	24
Art. 55 – Mancata utilizzazione dell` area .....	24
Art. 56 – Salme o resti provenienti da altri Comuni.....	24
Art. 57 – Manutenzione delle opere.....	25

TITOLO XIII – POSTI IN TERRA (SINGOLI O DOPPI).....	26
Art. 58 – Norme per la concessione.....	26
Art. 59 – Sovrapposizione di feretri e diritto d’uso delle sepolture. ....	26
Art. 60 – Costruzione del monumento .....	26
Art. 61 – Manutenzione - Revoca - Decadenza .....	26
TITOLO XIV – COLOMBARI O LOCULI .....	27
Art. 62 – Norme per la concessione.....	27
Art. 63 – Lastre di chiusura ed ornamenti.....	27
TITOLO XV – OSSARI E CINERARI .....	28
Art. 64 – Ossario comune.....	28
Art. 65 – Cinerario comune .....	28
Art. 66 – Nicchie .....	28
TITOLO XVI – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	29
Art. 67 – Divisione, subentri .....	29
Art. 68 – Rinuncia a concessione a tempo determinato. ....	29
TITOLO XVII – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE – SEPOLTURE PREGRESSE .....	30
Art. 69 – Revoca .....	30
Art. 70 – Decadenza .....	30
Art. 71 – Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	30
Art. 72 – Estinzione .....	31
Art. 73 – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	31
TITOLO XVIII - NORME PER L’ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO.....	32
Art. 74 – Orario di apertura del cimitero .....	32
Art. 75 – Divieto d’ingresso .....	32
Art. 76 – Prescrizioni particolari .....	32
Art. 77 – Norme per i visitatori .....	32
Art. 78 – Rifiuti .....	32
TITOLO XIX - CONTRAVVENZIONI .....	33
Art. 79 – Sanzioni.....	33
TITOLO XX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	34
Art. 80 – Assegnazione gratuita di sepoltura. ....	34
Art. 81 – Rinvio .....	34
Art. 82 – Entrata in vigore del Regolamento .....	34

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

### **Articolo 2 – Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dai Responsabili dei servizi secondo le rispettive attribuzioni.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art.33, c.4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 75 c. 3 della Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'ufficio demografico e l'ufficio segreteria;
- b) per la parte sanitaria il Responsabile del Servizio dell'unità sanitaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'ufficio tecnico.

### **Articolo 3 – Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento (1).

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia (con accertamento scritto da parte dei servizi sociali) o disinteresse da parte dei familiari;
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia (accertati dall'ufficio servizi sociali) o disinteresse da parte dei familiari;

- f) la cremazione nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia (accertati dall'ufficio servizi sociali) o disinteresse da parte dei familiari (2);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (con accertamento dell'ufficio servizi sociali), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- i) il conferimento delle ceneri in cinerario comune (2);

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

**(1)** - vedi art. 1 comma 7 bis del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001 n. 26: *"Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n.359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".*

- vedi art. 34 L.R. 6 del 9 novembre 2004: *"Trasporto funebre.*

*1. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.*

*2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:*  
*a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;*

*b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.*

*3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.*

*4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.*

**(2)** Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: *"Tariffe per la Cremazione".* Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **Art. 5 – Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

### **Art. 6 – Disposizioni generali – Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e dell'art. 75 della Legge Reg. le 30/12/2009, n. 33.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al gestore del cimitero le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004 e s.m.i.

Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Il competente servizio dell'ATS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Art. 7 – Ammissione nel cimitero**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza ed i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, per le quali nessuno provveda alla sepoltura.

Sono ricevuti inoltre i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti:

- i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- i cadaveri delle persone che abbiano residente nel Comune un ascendente o un discendente in linea retta fino al 2° grado, o affine fino al 2° grado, o un fratello o una sorella, il coniuge o infine un parente, in linea collaterale fino al 2° grado;

Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, i feti, i prodotti abortivi e le parti anatomiche delle persone sopraindicate.

### **Art. 8 – Piano Cimiteriale**

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Regolamento Regionale n. 1/2007 in particolare all'art. 25 punto 2.

Il piano cimiteriale determina, per ogni tipo di sepoltura, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi

(muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **TITOLO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

#### **Art. 9 – Deposito di osservazione ed obitorio**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario (camera mortuaria).

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio competente ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e per le quali vi sia un immediato pericolo infettivo sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi Radioattivi e che sono portatrici di radioattività, a seguito di misurazione di emissione radiante da parte dell'ARPA, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed all'art. 11, c. 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii..

Il Deposito mortuario, o camera mortuaria, è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di locale di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito Mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito e Osservazione). In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere le salme di persone:

- morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- decedute per le quali i familiari abbiano chiesto di avvalersi di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, del regolamento Regionale n. 6/2004

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

*(1) vedere art. 14 c. 2 del D.P.R. 285/1990.*

## **TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso**

Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il trasporto cessa con il conferimento del feretro nel sepolcro.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, avvalendosi del competente organo dell'A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Reg. Reg. 6/2004 come modificato dal Reg. Reg. n. 1/2007.

### **Art. 11 – Esercizio del servizio di trasporti funebri**

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Reg. Reg. n. 6/2004 e successive modificazioni (art. 31 e segg).

In caso di:

- servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico

il Comune provvederà alle relative spese affidando ad impresa di cui al comma precedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi.

### **Art. 12 – Orario dei trasporti e dei funerali**

Gli orari ed i percorsi dei funerali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.

### **Art. 13 – Norme generali per i trasporti**

Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, sia all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio competente.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla Chiesa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 14 – Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ATS, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Reg. Reg.le n. 6/2004 e ss.mm.ii.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

#### Art. 15 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

#### Art. 16 – Riti religiosi e civili

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Il Comune assicura spazi pubblici all'aperto idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

#### Art. 17 – Trasferimento di salme e cadaveri senza funerale

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima del funerale.

Il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda S.L., può anche autorizzare il trasporto, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Art. 18 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di cadavere in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio competente, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento e alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 14, prodotto dall'incaricato al trasporto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Il trasporto di cadavere al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Art. 19 – Trasporto di ceneri e resti ossei**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio competente.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14.6 del Reg. Reg. 6/2004 e s.m.i..

## **TITOLO V – INUMAZIONE**

### **Art. 20 – Inumazione**

Sono a inumazione le sepolture nella terra secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 e del Capo IV del Regolamento Regionale n. 6/2004.

### **Art. 21 – Campi di inumazione**

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

### **Art. 22 – Scavo della fossa**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 23 – Dimensioni e disposizioni delle fosse**

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,30 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono individuati nel piano cimiteriale.

### **Art. 24 – Modalità d'uso delle fosse**

Le inumazioni vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

L'uso decennale della fossa comune è gratuito per tutti e non è soggetto a costi di concessione.

La Giunta Comunale determina la tariffa relativa a: scavo fossa, inumazione, reinterro, ripristino, ecc. dalla quale sono esentati solo gli indigenti.

### **Art. 25 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione**

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Cimiteriale.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo e portafiori.

Le scritte devono essere limitate al cognome, al nome, all'anno, mese e giorno di nascita e di morte.

#### Art. 26 – Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio competente, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

#### Art. 27 – Scadenza della sepoltura

I congiunti che alla scadenza della sepoltura vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

## **TITOLO VI - ESUMAZIONI**

### **Art. 28 – Esumazioni ordinarie**

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.

Le esumazioni ordinarie sono quelle eseguite dopo la scadenza del suddetto periodo ordinario di inumazione.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.

Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato, le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n. 19/SAN del 6 aprile 1992.

Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione (cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

Per i resti mortali da cremare, si applicano le procedure di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 130/2001.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 29 – Esumazioni straordinarie**

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria  
oppure, su istanza degli aventi titolo e previa autorizzazione del Responsabile di servizio;
- b) per cremazione
- c) per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.

## **TITOLO VII – TUMULAZIONI**

### **Art. 30 – Sepolture a tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76. 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al regolamento regionale 6/2004 e ss.mm.ii.

### **Art. 31 – Ornamento con fiori e piante**

Sulle sepolture a tumulazione a terra si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio competente, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

### **Art. 32 – Scadenza della concessione**

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

## **TITOLO VIII - ESTUMULAZIONI**

### **Art. 33 – Estumulazioni ordinarie**

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Ogni anno il Responsabile del Servizio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo.

Tale elenco sarà pubblicato all'Albo on line e presso il cimitero.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti ossei possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti ossei o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco; in tal caso il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque).

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio competente può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro per ulteriori 10 anni, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio competente con proprio provvedimento.

### **Art. 34 – Divieto di apportare riduzioni**

E' vietato eseguire sui cadaveri estumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella consentita:

Chiunque venga a conoscenza di operazioni eseguite sulle salme nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale, è tenuto a denunciarlo all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco.

### **Art. 35 – Estumulazioni straordinarie**

L'estumulazione straordinaria è quella eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita da loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita da loculo areato.

L'estumulazione straordinaria è eseguita:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria  
oppure, su istanza degli aventi titolo e previa autorizzazione del Responsabile di servizio:
- b) per cremazione
- c) per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.

## **TITOLO IX – DISPOSIZIONI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 36 – Disposizioni generali**

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione e l'estumulazione ordinaria.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo on line e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza (art. 20, comma 4 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6)

Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla apposita tariffa.

Sarà altresì dovuta l'eventuale tariffa richiesta da terzi nel proprio interesse in materia di igiene e sanità pubblica.

### **Art. 37 – Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso scritto al Responsabile del Servizio competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 38 – Recupero materiali**

Alla scadenza del periodo di inumazione ordinaria, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione potrà essere impiegato in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienato con il metodo dell'asta pubblica, salvo che non siano reclamati da chi documenti di averne titolo; il reclamo deve pervenire al Comune per iscritto con l'allegata documentazione entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## TITOLO X – CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDO

### Art. 39 – Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.  
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto dal quale risulti la volontà espressa in vita dal defunto di essere cremato, resa da parte del coniuge o, in difetto, resa da parte dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta, nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

*(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3 comma 1 lett. B della legge 30 marzo 2001 n. 130)*

### Art. 40 – Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte (giorno, mese e anno).

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta o loculo (ipogeo od epigeo) salvo che si disponga per:

- l'affidamento
- la collocazione in sepoltura privata
- la collocazione delle ceneri in cinerario comune
- la dispersione delle ceneri in apposita area cimiteriale.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio competente, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.

## Art. 41 – Affidamento dell'urna cineraria

L'ufficio comunale competente in materia di affidamento dell'urna cineraria è individuato nel servizio demografico il quale provvederà anche alla tenuta del registro di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile, ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L.R. n. 6/2004, con le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 130/2001.

Nell'istanza per il rilascio all'affidamento domiciliare dell'urna cineraria, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- le generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo (nicchia, vano, teca o simili). Non è consentito l'interramento dell'urna cineraria.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

## Art. 42 – Dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile di questo Comune per le persone qui decedute, per le ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d) della legge 30/3/2001, n. 130; in mancanza di tali soggetti provvede alla dispersione il personale autorizzato dal Comune.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono collocate in cinerario comune o disperse nel giardino delle rimembranze.

Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa:

- a) in apposita area delimitata all'interno del cimitero prevista nel Piano Cimiteriale denominata "Giardino delle Rimembranze";
- b) in natura, in aree esterne pubbliche, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento. E' vietata l'aspersione superficiale.

La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalla delibera di questa Giunta Comunale n. 164 del 16.05.1994.

E' vietata la dispersione in aria (al vento), in edifici o altri luoghi chiusi.

Le seguenti operazioni sono eseguite a titolo oneroso:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001;

L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

## **TITOLO XI – CONCESSIONI**

### **Art. 43 – Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per tombe o cappelle di famiglia; la durata della concessione è fissata in anni 99 salvo rinnovi;
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura; la durata della concessione è fissata in anni 40;
- c) colombari o loculi individuali stagni; la durata della concessione è fissata in anni 40;
- d) nicchie per cinerario individuali per la raccolta di ceneri non provenienti da estumulazione/esumazione; la durata della concessione è fissata in anni 40;
- e) nicchie ossario/cinerario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali provenienti da estumulazione/esumazione; la durata della concessione è fissata in anni 20;

Le concessioni di cui sopra, a tempo determinato e di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.75 n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

### **Art. 44 – Atto di concessione**

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

### **Art. 45 – Pagamento della concessione - Cauzione**

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L'importo della tariffa e dell'eventuale cauzione a garanzia è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art. 46 – Doveri dei concessionari**

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

### **Art. 47 – Decorrenza della concessione e rinnovi**

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di occupazione del posto fatto salvo:

- per tombe a terra doppio sovrapposto: dalla data di prima occupazione:

- per colombari concessi ai sensi dell'art. 62, dalla data di occupazione del colombaro che ha determinato il diritto alla concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura, per una sola volta, per un ulteriore periodo di durata decennale, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

#### **Art. 48 – Scadenza della concessione**

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro la scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere con congruo anticipo, apposito avviso all'Albo on line ed al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **TITOLO XII - TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA**

### **Art. 49 – Concessione dell`area**

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree individuate a tale scopo dal Piano Cimiteriale.

Le aree verranno concesse a seguito di bando pubblico fino ad esaurimento.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

### **Art. 50 – Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori**

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell`area.

La costruzione dell`opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell`Ufficio tecnico comunale.

### **Art. 51 – Modalità per la presentazione della domanda di costruzione**

Per le modalità di presentazione della domanda di costruzione si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale.

### **Art. 52 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori**

All`esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l`opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l`esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

### **Art. 53 – Diritti d`uso della sepoltura.**

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, dei loro familiari in linea retta e del coniuge del concessionario medesimo; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

### **Art. 54 – Ossari, cinerari**

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari e cinerari.

### **Art. 55 – Mancata utilizzazione dell`area**

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall`art. 50, la concessione dell`area s'intende decaduta.

### **Art. 56 – Salme o resti provenienti da altri Comuni**

Nelle cappelle di famiglia sono ammessi i cadaveri od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 53.

## Art. 57 – Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

## **TITOLO XIII – POSTI IN TERRA (SINGOLI O DOPPI)**

### **Art. 58 – Norme per la concessione**

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 40.

### **Art. 59 – Sovrapposizione di feretri e diritto d'uso delle sepolture.**

Nelle tombe individuali in muratura, appositamente individuate nel Piano Cimiteriale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, è ammessa la sovrapposizione di feretri, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. I feretri devono essere racchiusi in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n, 285.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- b) fratelli e sorelle;
- c) coniuge.

Nella tomba individuale, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate cassette di resti ossei e/o urne cinerarie di defunti che in vita hanno avuto un legame di affinità o di parentela nei gradi indicati al precedente comma.

In relazione alla dimensione della tomba individuale è consentito collocarvi 1 feretro e una cassetta di resti ossei o due urne cinerarie.

In assenza del feretro, nella singola tomba individuale potranno essere collocate cassette di resti ossei e/o urne cinerarie nel limite massimo di quattro.

### **Art. 60 – Costruzione del monumento**

La costruzione del monumento deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche definite nel Piano Cimiteriale.

### **Art. 61 – Manutenzione - Revoca - Decadenza**

I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune.

## **TITOLO XIV – COLOMBARI O LOCULI**

### **Art. 62 – Norme per la concessione**

La concessione di colombari individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 40.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi nei seguenti casi:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado del defunto
- b) fratelli e sorelle del defunto;
- c) coniuge del defunto.

Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocate cassette di resti ossei e/o urne cinerarie di defunti che in vita hanno avuto un legame di affinità o di parentela nei gradi indicati al precedente comma.

In relazione alla dimensione del loculo è consentito collocarvi 1 feretro e una cassetta di resti ossei o due urne cinerarie.

In assenza del feretro, nel singolo loculo potranno essere collocate cassette di resti ossei e/o urne cinerarie nel limite massimo di quattro.

### **Art. 63 – Lastre di chiusura ed ornamenti**

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle caratteristiche previste nel Piano Cimiteriale.

## **TITOLO XV – OSSARI E CINERARI**

### **Art. 64 – Ossario comune**

Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

E' fatta salva la possibilità per i famigliari di raccogliere le ossa in cassetine e dare loro diversa destinazione: tumulazione in nicchie, tombe o loculi.

### **Art. 65 – Cinerario comune**

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione è ubicato in prossimità dell'ingresso sud del cimitero.

### **Art. 66 – Nicchie**

Le nicchie raccolgono:

- in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, i resti ossei di un solo cadavere esumato o estumulato.
- in urne cinerarie in materiale non deperibile e con targhetta portante l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, le ceneri di una sola persona o di un solo cadavere esumato o estumulato. Nella nicchia possono essere collocate al massimo due urne cinerarie di defunti che in vita hanno avuto un legame di affinità o di parentela nei gradi indicati al precedente art. 59.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie devono essere indicati il cognome, il nome, le date di nascita e di morte delle persone cui i resti contenuti appartengono.

## **TITOLO XVI – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 67 – Divisione, subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 565 c.c. sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 565 c.c., che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 565 c.c., abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 68 – Rinuncia a concessione a tempo determinato.**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, è stata resa libera.

Solo nel caso di rinuncia entro un terzo del periodo di scadenza della concessione, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del 50% della tariffa in uso al momento della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **TITOLO XVII – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE – SEPOLTURE PREGRESSE**

### **Art. 69 – Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo on-line per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 70 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura,
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere come disposto dall'art. 50 (tombe di famiglia);
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo on line e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

L'irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### **Art. 71 – Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## Art. 72 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. 6/2004 e s.m.i.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## Art. 73 – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

## **TITOLO XVIII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

### **Art. 74 – Orario di apertura del cimitero**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 75 – Divieto d'ingresso**

È vietato l'ingresso a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida per non vedenti.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

### **Art. 76 – Prescrizioni particolari**

È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

### **Art. 77 – Norme per i visitatori**

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

### **Art. 78 – Rifiuti**

La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli art.li 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

## **TITOLO XIX - CONTRAVVENZIONI**

### **Art. 79 – Sanzioni**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dell'art. 77 della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

## **TITOLO XX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Art. 80 – Assegnazione gratuita di sepoltura.**

All'interno del Cimitero possono essere riservate apposite zone ove l'Amministrazione comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita, in concessione quarantennale, di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di:

- cittadini benemeriti
- cittadini caduti per morte violenta o accidentale.

### **Art. 81 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, nonché al Regolamento Regionale n. 6/2004 così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale 06/02/07 n. 1, al Capo III della Legge Regionale 30/12/2009, n.33. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e ss.mm.ii.

### **Art. 82 – Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella segreteria comunale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto comunale.

**Esaminato**

dalla Commissione Affari Istituzionali, con parere favorevole, in data 09/12/2020

**Approvato**

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14/12/2020

**Depositato**

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/12/2020 al 31/12/2020

**Entrato in vigore il 01/01/2021**